

**PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI (PNC): PROGETTO SICURO, VERDE E
SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.
COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 2 - COMPONENTE 3 -
SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA [M2C3]**

Obiettivo 1 – entro **giugno 2023**: consegna/avvio dei lavori;

Obiettivo 2 – entro **dicembre 2024**: realizzazione del 50% dei lavori;

Obiettivo 3 – entro **marzo 2026**: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti;

Obiettivo 4 – entro **dicembre 2026**: Raggiungimento dell'obiettivo finale del Piano.

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO "ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"

CIG: 956282225C

CUP: G89J21015130005

PREMESSE

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "**PNRR**"), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "**PNC**").

In particolare, l'articolo 1, co. 2, lett. c) del suddetto decreto-legge destina alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026", per un totale complessivo di 2 miliardi di euro; in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla

“Riqualficazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, co. 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio.

L’Allegato 1 al citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ha individuato, in materia di riqualficazione dell’edilizia residenziale pubblica il Progetto SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (di seguito, “**Progetto**”) che è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici grazie alle seguenti azioni:

- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b)
- d) interventi di riqualficazione degli spazi pubblici se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
- f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Gli obiettivi del Progetto individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono :

- Obiettivo 1 – entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori;
- Obiettivo 2 – entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori;
- Obiettivo 3 – entro marzo 2026: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti;
- Obiettivo 4 – entro dicembre 2026: Raggiungimento dell'obiettivo finale del Piano

Ai sensi dell'articolo 1, co. 7 bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 "il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti".

Il Progetto si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 2 ("Rivoluzione verde e transizione ecologica") – Componente 3 ("Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici").

In particolare, la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR (di seguito, "**M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica**"), mira a migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

In particolare la Componente 3 si pone tre obiettivi specifici, di seguito riepilogati:

- l'attuazione di un programma per migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti in particolare scuole e cittadelle giudiziarie;
- l'introduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato e per l'edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per i costi sostenuti per gli interventi;
- lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti.

In merito alla governance del Progetto, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "**Amministrazione Titolare**").

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 ha ripartito le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, su base regionale

Nello specifico, in data 13 gennaio 2022 la Regione Lazio con Determina Direttoriale G00191 ha approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento e da inserire nell'ambito del citato Progetto del PNC, con indicazione, per ogni intervento, del Soggetto Attuatore e del relativo CUP. Tra i predetti interventi rientra quello denominato "ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA" del Soggetto Attuatore "Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma – ATER.

L' Elenco degli interventi sopra indicati è stato trasmesso all' Amministrazione Titolare dalla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 3 , comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, attuativo del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, con indicazione.

Il predetto Elenco è stato da ultimo approvato dall' Amministrazione Titolare con Decreto n. 52 del 30 marzo 2022

Alla luce di quanto sopra indicato, le attività aggiudicate all'esito della presente procedura, saranno finanziate con le con le risorse previste dal PNC, pertanto il presente documento (di seguito, "**Disciplinare**") è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

Il Disciplinare è inoltre conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (di seguito, "**DNSH**"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

"In particolare, trovano applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. Criteri Ambientali Minimi (di seguito, "C.A.M.") di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali/esecutivi – costruttivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information *Modeling* (B.I.M.), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all'intervento denominato "ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA".

La presente procedura è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza (di seguito, "**Invitalia**" o "**Centrale di Committenza**") per l'aggiudicazione dell'appalto per conto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma - ATER (di seguito "**ATER**" o "**Stazione Appaltante**"), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 03 ottobre 2019 conclusa tra ATER ed Invitalia.

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all'articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, dovrà accettare, a pena di esclusione, le clausole del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Stazione Appaltante, approvato con Delibera Commissariale n. 73 del 18 dicembre 2014, di cui all'Allegato n. 8 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel

“Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*, presente nella sezione “Documenti utili” (posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica) alla voce “Regolamento”.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 95, co.2 del Codice dei Contratti, e dell'articolo 2, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, nonché in virtù della sospensione transitoria del quarto periodo del co. 1 dell'articolo 59 del medesimo Codice dei Contratti, disposta per effetto dell'articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall'articolo 8, co. 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/ 2020) e in virtù di quanto previsto all'art.48 co.5 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in L.29 luglio 2021, n.108 e all'articolo 23 co.1 bis del D.L. n.152/2021, convertito in L.29 dicembre 2021, n.233.

Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.A.C. n. 138 del 21 febbraio 2018 e successiva delibera A.N.A.C. n. 417 del 15 maggio 2019 (di seguito, **“Linee Guida”**), nonché dell'emanazione del Bando-tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.A.C. con delibera n. 154 del 16 marzo 2022.

Il Disciplinare tiene conto, inoltre, delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

ARTICOLO 1

PUBBLICITA'

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo di Invitalia (<https://ingate.invitalia.it/>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'Operatore Economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare a Invitalia, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad €12.000,00.

Invitalia comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, anche soltanto per uno o più lotti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia conclusa la procedura.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del procedimento di Invitalia per la fase di affidamento dell'appalto (di seguito, "**RUP**"), ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, è l'Ing. Daniela Chierici, giusta determina di nomina prot. 0353712 del 5 dicembre 2022.

Il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante (di seguito, "**RP**") per la fase di esecuzione del contratto è l'Ing. Claudio Marsilio, giusta Determina Direttoriale n. 74 del 04 marzo 2022.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

Per le opportune comunicazioni l'Operatore Economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area "**Messaggi**" della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto PEC solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l'area "**Messaggi**" della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO "ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA", sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito, "**PFTE**") posto a base di gara, in virtù dell'articolo 48 co.5 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in L.29 luglio 2021, n.108 e dell'articolo.23 co.1 bis del D.L. n.152/2021, convertito in L.29 dicembre 2021, n.233, nonché della sospensione transitoria del quarto periodo del co. 1 dell'articolo 59 del Codice dei Contratti, disposta per effetto dell'articolo 1, co. 1, lett. b), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall'articolo 8, co. 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/ 2020).

Ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti, il PFTE posto a base di gara è stato validato e approvato con Determina Direttoriale n.491 del 15 novembre 2022

L'intervento, come più compiutamente definito nel PFTE, è finalizzato alla riqualificazione energetica della porzione di fabbricato di proprietà di ATER del Comune di Roma, ricadente nel PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103)"

Si rimanda alla documentazione progettuale nonché ai pareri e prescrizioni emessi dagli Enti competenti per ulteriori approfondimenti.

L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

Difatti, mediante la presente procedura, Invitalia intende acquisire una proposta progettuale con livello di approfondimento pari a quello di un Progetto definitivo, come definito dall'articolo 23, co. 7 e dall'articolo 147, co. 3 del Codice dei Contratti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 48 co. 5 del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, il Progetto definitivo costituirà pertanto l'oggetto della proposta progettuale degli Operatori Economici, giacché non è prevista l'elaborazione dello stesso in fasi successive.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- ✓ (eventuale) perfezionamento della propria PROPOSTA PROGETTUALE (OFFERTA TECNICA) con inserimento delle modifiche e/o le integrazioni che potranno essere richieste da ATER e/o dalle altre autorità competenti ai fini del rilascio dei pareri della Conferenza di Servizi, al Progetto definitivo, ivi inclusi i documenti di cui al successivo articolo 18.2.1, anche ai fini dell'approvazione del medesimo. Resta inteso che per gli adempimenti sopra riportati non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo rispetto all'importo di cui al rigo 1 della Tabella n. 4 contenuta nell'articolo 5 (sottoposto a ribasso) del presente disciplinare;
- ✓ il servizio tecnico di **progettazione esecutiva** dell'intervento comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi degli articoli 23, co.3 e 8 del Codice dei Contratti, e 33 del Regolamento;
- ✓ il servizio tecnico di **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- ✓ previa approvazione del progetto esecutivo di cui al punto precedente, **l'esecuzione di tutti i lavori**, ivi compresa l'attività di assistenza specialistica per supervisione degli interventi strumentali e funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni

stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "**Capitolato**"), sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare (e relativi allegati, ivi compreso il SUB ALLEGATO 10 "Principio DNSH: previsioni ed obblighi"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo ed esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal PFTE posto a base di gara.

L'Operatore Economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile del Procedimento, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 71240000-2 "*Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione*", servizi di progettazione e CPV 45210000-2 – "*Lavori generali di costruzione di edifici*".

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto sarà il Comune di Roma (RM), ad esclusione dello svolgimento della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per cui sarà la sede dell'Operatore Economico, il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato.

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Requisiti di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei Contratti, le seguenti condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e pertanto non sono richieste al momento della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine, l'operatore economico, al momento della partecipazione alla gara, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, di accettare espressamente le condizioni di esecuzione sotto riportate e di essere qualificato per eseguire le relative attività, oppure di volerle subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità).

L' Operatore Economico, in assenza di detta dichiarazione, ove, non abbia acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Più in particolare:

- le attività di **raccolta e trasporto rifiuti**, dovranno essere eseguite da soggetti:
 - ✓ iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 4 "*Raccolta e Trasporto di Rifiuti Non Pericolosi*" per la classe A.
 - ✓ iscritti, ai sensi delle lettere i-quater) e c) del comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.

Ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

ARTICOLO 5

IMPORTO

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei Contratti, è di € **20.861.415,47 (Euro ventimilionieottocentosessantunomilaquattrocentoquindici,47)**, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come di seguito specificato:

Tabella n. 1

ID	OGGETTO	SOGGETTI A RIBASSO	NON SOGGETTI A RIBASSO
1	<i>Corrispettivo per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA (COMPENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)</i>	€ 868.618,01	
2	<i>Importo esecuzione LAVORI</i>	€ 19.223.843,71	
3	<i>Costi della sicurezza</i>		€ 768.953,75
	VALORE MASSIMO STIMATO (1+2+3)	€ 20.861.415,47	

L'importo soggetto a ribasso è pari a € **20.092.461,72 (Euro ventimilionie novantaduemilaquattrocentosessantuno,72)**.

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € **768.953,75 (Euro settecentosessantottomilanovecentocinquantatré/75)**.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 23, co. 16, del Codice dei Contratti, è di € **7.997.118,98 (Euro settemilionienovecentonovantasettemilacentodiciotto,98)** pari al 40,0% dell'importo totale dei lavori compresi nell'appalto di cui alla Tabella n. 1.

NOTA BENE: ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, i compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nella Determinazione del corrispettivo, sub Allegato n. 7 al presente Disciplinare.

I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'Operatore Economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinenti all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

5.1 LAVORI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 2

LAVORAZIONI	CATEGORIE A E CLASSIFICA	IMPORTO LAVORI CATEGORIA (€)	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA CATEGORIA (€)	IMPORTO TOTALE CATEGORIA (€)	% SUL TOTALE
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS6 VII	€ 12.397.264,57	€ 495.890,58	€ 12.893.013,69	64,489%
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 IV	€ 1.610.573,63	€ 64.422,95	€ 1.675.079,15	8,378%
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	OS7 VI	€ 5.216.005,51	€ 208.640,22	€ 5.424.704,62	27,133%
TOTALE IMPORTO LAVORI		19.223.843,71	768.953,75	19.992.797,46	100 %

Ai sensi dell'articolo 61, commi 3 e 4, del Regolamento, i lavori sono classificati come di seguito:

- **Categoria OS6- FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI** nella **classifica VII**, il cui importo ammonta a **€ 12.893.013,69, prevalente a qualificazione obbligatoria**, con facoltà di subappaltare fino al 49,99% a soggetto qualificato.

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1, del Regolamento nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito "Legge 80/2014") i lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente sono riportati nel seguito:

- **Categoria OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI** nella **classifica IV**, il cui importo ammonta a € **1.675.079,15** **scorporabile a qualificazione obbligatoria**, con facoltà di subappaltare fino al 100% a soggetto qualificato.
- **Categoria OS7- FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA** nella **classifica VI**, il cui importo ammonta a € **5.424.704,624** **scorporabile a qualificazione NON obbligatoria**, con facoltà di subappaltare fino al 100 %.

Tali lavori sono, a scelta dell'Operatore Economico, subappaltabili, alle condizioni di legge e del Capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 16 che segue.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

5.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

I compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nella Determinazione del corrispettivo, sub Allegato 7 al presente Disciplinare e afferiscono alle opere riconducibili alle seguenti classi/categorie:

Tabella n. 3

CATEGORIE	DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIA	VALORE STIMATO DELL'OPERA (€) PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELLE OPERE (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	E.21	19.992.797,46	100 %	1,20
TOTALE IMPORTO STIMATO LAVORI DA PROGETTARE			€ 19.992.797,46		

L'importo complessivo relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a **868.618,01 (Euro ottocentosessantottomilaseicentodiciotto,01)** oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, ripartito come nella Tabella che segue:

Tabella n. 4

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 535.934,82	RIBASSABILE
2	SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPENSIVI DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)	€ 330.683,19	RIBASSABILE
3	ATTIVITA' RELATIVA ALL' ACQUISIZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI / CONFERENZA DI SERVIZI	€ 2.000,00	RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2+3]	€ 868.618,01	

ARTICOLO 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 59, co. 5-bis del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato "a corpo".

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 7

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni avranno inizio dopo formale consegna del servizio di progettazione da parte del RP e sottoscrizione delle parti del relativo verbale, e comunque dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto come meglio disciplinato nel Capitolato.

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **820 (ottocentoventi) giorni complessivi**, come meglio specificato agli articoli 14 "CONSEGNA, INIZIO, MODALITÀ E TERMINE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA" e 15 "CONSEGNA, INIZIO, MODALITÀ E TERMINE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI" del Capitolato, di cui:

1. **30 (trenta) naturali e consecutivi**, per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui:

- ✓ **7 (sette) giorni naturali e consecutivi** per la redazione e consegna al RUP del cronoprogramma delle attività di progettazione, dell'elenco elaborati e per concordare con lo stesso le date degli incontri periodici e delle consegne intermedie. E' prevista almeno una consegna intermedia.

I termini di esecuzione delle prestazioni di cui sopra decorrono dalle date di avvio indicate nei verbali redatti dal RUP .

La durata complessiva del servizio tecnico di progettazione non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal R.P. in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

- **790 (settecentonovanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 per l'ultimazione dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Si ribadisce che gli obiettivi del Progetto individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, e come riportati nelle premesse del presente Disciplinare sono:

- Obiettivo 1 – entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori;
- Obiettivo 2 – entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori;
- Obiettivo 3 – entro marzo 2026: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale approvato dalle stazioni appaltanti;
- Obiettivo 4 – entro dicembre 2026: Raggiungimento dell'obiettivo finale del Piano

Ai sensi dell'articolo 1, co. 7 bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 "il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti".

ARTICOLO 8

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato, per un importo complessivo pari a € 27.571.553,49 con:

- Decreto Direttoriale MIMS DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI n. 52 del 30 marzo 2022, per un importo pari a € 20.000.000,00;
- Risorse di bilancio ATER di cui alla Determina Direttoriale 825 del 14.12.2021, per un importo pari a € 7.571.553,49.

ARTICOLO 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, "**R.T.I.**") costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e

- qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono, inoltre, ammessi a partecipare gli enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire le prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che l'Operatore Economico potrà alternativamente:

- 1) qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati ai paragrafi 10.2.2 e 10.3.2 che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- 2) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1) che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Progettisti Indicati**"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 10.2.2 e 10.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di Operatore Economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito "**Mandataria**") e le mandanti (di seguito, "**Mandanti**") **specificando** ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere

autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ARTICOLO 10

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore Economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 10.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR e PNC relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 10.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.5;
- vi. rendere le dichiarazioni relative al Patto di Integrità, *sub* Allegato 8 al presente Disciplinare, (di seguito, "**Patto di Integrità**"), di cui al successivo articolo 10.6.

In sede di gara, l'Operatore Economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello *sub* Allegato n. 3 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1 e 4 e 213, co. 8 del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito **FVOE**) istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore Economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione – in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi – è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 co. 1 e 2 del Codice dei Contratti, di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale mediante la compilazione del Sub – Allegato 4 al presente Disciplinare. Qualora i Progettisti indicati risultassero privi dei predetti requisiti, l'Operatore Economico verrà escluso dalla presente procedura.

Previo gradimento espresso della Stazione Appaltante, e sempre che non vi sia la finalità da parte dell'Operatore Economico di eludere la originaria mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, è ammessa la riorganizzazione dei Progettisti indicati per ragioni di carattere organizzativo.

10.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'Operatore Economico in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'Operatore Economico in quanto persona fisica;
- iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

10.2.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Operatore Economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.2.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell'articolo 24, co.5, del Codice dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti alla gara, per la parte relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'incarico della progettazione deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, **che devono essere indicati dall'Operatore Economico, all'interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.**

In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Più specificamente, il Progettista Indicato dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili;
- della redazione della relazione paesaggistica;
- della redazione della relazione energetica e della diagnosi energetica;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. . 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico della Sicurezza).

Nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, "**Gruppo di Lavoro**"), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione oggetto della presente procedura sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni specialistiche:

Tabella n.5

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
N.°	FIGURA RICHIESTA FIGURA RICHIESTA
1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere o Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez."A"
1	Responsabile della progettazione delle opere edili, categoria E.21 , rappresentato da una figura professionale di Architetto o Ingegnere, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez."A"
1	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei e mobili, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs.81/2008
1	Responsabile della progettazione energetica rappresentato da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 75 del 16 aprile 2013
1	Professionista BIM rappresentato da una figura professionale in possesso di Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018
1	Giovane professionista rappresentato da una figura professionale laureata e abilitata all'esercizio della professione da meno di 5 anni.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "**Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che lo svolgimento delle su elencate prestazioni specialistiche non può

essere subappaltato e, pertanto, il rapporto tra l'Operatore Economico che partecipa alla presente procedura e il soggetto incaricato di svolgere tali prestazioni può configurarsi quale:

- componente di un R.T.;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A tal fine l'Operatore Economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

L'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione deve essere svolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo n. 81/2008.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'Operatore Economico dovrà caricare, a seguito della richiesta da parte di Invitalia, sulla Piattaforma Telematica <https://ingate.invitalia.it/>:

- [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale] la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici, se previsti), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- [per dimostrare il requisito relativo al coordinamento per la sicurezza] una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'attestazione dei relativi aggiornamenti quinquennali;
- [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica di professionista BIM] la copia di una delle Certificazioni dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelle di seguito indicate:

- Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager);
- Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);
- Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator);
- Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist).

Si precisa che i professionisti firmatari componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i progettisti indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

10.3.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento, nonché alle disposizioni del D.M. 22 agosto 2017, n. 154], nelle seguenti lavorazioni:

- **Categoria OS6- FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI** nella **classifica VII**, il cui importo ammonta a **€ 12.893.013,69, prevalente a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 49,99%**.
- **Categoria OG1- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI** nella **classifica IV**, il cui importo ammonta a **€ 1.675.079,15**scorporabile a **qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%**;
- **Categoria OS7- FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA** nella **classifica VI**, il cui importo ammonta a **€ 5.424.704,62** **scorporabile a qualificazione NON obbligatoria, subappaltabile al 100%**;

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Pertanto, in caso di assenza dell'attestazione SOA nella categoria scorporabile, l'Operatore Economico deve:

- possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile;

- indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata di qualificazione richiesta, con riferimento alla categoria OG1 (cd. subappalto qualificante o necessario).

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, in caso di RTI orizzontale; in caso di RTI verticale, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria che intende assumere. Ad ogni modo, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, co. 2, del Regolamento.

La documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata dall'Operatore Economico, previa richiesta da parte della Centrale di Committenza, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

10.3.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A pena di esclusione, il Progettista Indicato della progettazione dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **due servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a **0,4** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella n.6

D.M. 17/06/2016 CATEGORIA	GRADO DI COMPLESSITÀ	L.143/49 CLASSE E CATEGORIA	IMPORTO STIMATO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHiesto (IMPORTO TOTALE SERVIZI DI PUNTA)
E.21	1,20	VII/a	€ 19.992.797,46	€ 7.997.118,98

Con riferimento all' ID Opere relativi alla categoria E.21, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 *bis* del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

La comprova del requisito relativo ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'Operatore Economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'Operatore Economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di

esecuzione riconducibile all'Operatore Economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'Operatore Economico dovrà presentare:

- a) copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- b) copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'Operatore Economico;
- c) la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- d) l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte di Invitalia, tramite la Piattaforma Telematica.

Si precisa che, nel caso in cui l'Operatore Economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti elencati ai paragrafi 10.2.2 e 10.3.2 che precedono.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'Operatore Economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, l'Operatore Economico stesso dovrà necessariamente

partecipare alla gara indicando un progettista (c.d. "Progettista Indicato") in possesso dei requisiti suddetti.

10.4 Requisiti specifici del PNRR e del PNC relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità'

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto L) dell'articolo 18.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto L dell'articolo 18.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

10.5 Ulteriori dichiarazioni

L'Operatore Economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona dell'Amministrazione Titolare, e resa disponibile nel sito internet della medesima Amministrazione Titolare;
- 3) di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo del Sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;

- 4) di aver preso visione della Privacy Policy di Invitalia, accessibile dalla sezione "Documenti utili" nei "Documenti Invitalia" della Piattaforma Telematica;
- 5) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibili, rispettivamente, alla voce "Privacy Policy" e "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 6) [con riferimento al presente affidamento] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali – da parte del Titolare (Invitalia) – che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 7) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Invitalia", disponibile nella sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 8) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 9) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 10) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui all'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 11) che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- 12) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore: (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, , concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 26 del presente Disciplina;

nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

13) di accettare che, in caso aggiudicazione, provvederà, senza pretendere un compenso aggiuntivo rispetto all'importo di cui al rigo 1 della Tabella n. 4 contenuta nell'articolo 5 (sottoposto a ribasso), al perfezionamento della propria PROPOSTA PROGETTUALE (OFFERTA TECNICA) apportando le modifiche e/o le integrazioni che potranno essere richieste da ATER e/o dalle altre autorità competenti ai fini del rilascio dei pareri della Conferenza di Servizi, al Progetto definitivo, ivi inclusi i documenti di cui al successivo articolo 18.2.1, anche ai fini dell'approvazione del medesimo;

14) ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, di accettare i requisiti particolari richiesti da Invitalia nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;

15) che, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

16) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;

17) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

18) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;

19) di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza;

20) di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

21) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC;

22) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR e PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e

digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

23) in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;

24) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla **regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità** di cui all'articolo 47, co. 3- *bis*, del citato D.L. 77/2021;

25) ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata L. 68/1999;

26) di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;

27) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;

28) di non essere incorso, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR e PNC, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;

29) di ritenere congrui i tempi stabiliti per l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori e remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle particolari specificità del luogo dove dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto di affidamento, dei regimi vincolistici ambientali, sismici e paesaggistici, delle prescrizioni sui tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni emesse dagli organi competenti;
- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

30) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento UE;

31) che l'offerta presentata dovrà essere in ogni caso valevole per esecuzione in contemporanea delle attività relative a uno, alcuni o tutti i lotti oggetto della presente procedura e dovranno pertanto dichiararne la disponibilità.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

32) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

33) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti;

34) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (UE);

35) di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà

considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- 36) di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- 37) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente;
- 38) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- 39) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 40) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'Operatore Economico nella compilazione del DGUE.

10.6 Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

L'Operatore Economico dichiara di accettare, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa TUTTE le clausole previste dal Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di ATER del Comune di Roma approvato con Delibera Commissariale n. 73 del 18 dicembre 2014 e pertanto dovrà allegarlo alla propria offerta firmato digitalmente in segno di accettazione. Inoltre, l'operatore economico dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011, il mancato rispetto del Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario.

10.7 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata

10.7.1 Requisiti di ordine generale, Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, Ulteriori dichiarazioni, Dichiarazioni relative al Patto di Integrità

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all' articolo 10.1, nonché i requisiti e le dichiarazioni di cui agli articoli 10.4, 10.5, 10.6 dovranno essere, **a pena di esclusione**, posseduti e/o rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i Progettisti indicati, ove associati tra loro, per lo svolgimento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 10.1.

10.7.2 Requisiti di idoneità professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2.1 dovrà essere, **a pena di esclusione**, posseduto:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

Si precisa che tutti i Progettisti indicati, ove raggruppati tra loro, per lo svolgimento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2.2.

10.7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

10.7.3.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 10.3.1 che precede dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari e G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Ad ogni modo, **a pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T. e di consorzi ordinari e G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, **con riferimento ad ogni singola categoria**, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%. Ai sensi del predetto articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo verticale**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo misto**, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte "intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume "esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte "intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

All'interno della sub associazione orizzontale per la categoria prevalente, la mandataria dell'intero raggruppamento deve possedere i requisiti della categoria prevalente in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti della stessa sub associazione orizzontale, ai sensi del predetto articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

10.7.3.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito

Nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi di progettazione il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 10.3.2 può essere posseduto da due diversi soggetti. Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che gli importi indicati nella tabella n.6 sono da intendersi complessivamente e non riferiti ad ogni Servizio di Punta.

Il requisito dei due Servizi di Punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto dai Progettisti indicati nel loro complesso.

Nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria i requisiti di cui all'articolo 10.3.2, relativo ai Servizi di Punta, devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio indicato, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 *-bis* del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

ARTICOLO 11

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e

finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi delle capacità dei componenti del R.T. stesso.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale di cui all'articolo 10.2 del presente Disciplinare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei requisiti specifici del PNRR e PNC relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all' Articolo 26 del presente Disciplinare.

Non è ammesso l'avvalimento per il Progettista Indicato

Ai sensi dell'articolo 89, co.5, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co.6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co.7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co.1, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui all'Allegato 5 del presente Disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'Operatore Economico e verso La Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'Operatore Economico è carente,
 - iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*),

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 26 del presente Disciplinare;

- v. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'Operatore Economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore Economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;
- e) [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 10.4 del presente disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto L) dell'articolo 18.1.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, co.1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co.12, del Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Invitalia impone, previa valutazione e comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell'adozione di misure correttive al fine di rimediare all'irregolarità contestata, ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un Operatore Economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro Operatore Economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'Operatore Economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ARTICOLO 12

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'Operatore Economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (dueper cento)** dell'importo massimo stimato dei lavori oggetto di appalto, ovvero pari a **€ 399.855,95**, - salve le riduzioni e i benefici di legge - che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantaper cento) nei seguenti casi:

- a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'Operatore Economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T. o consorzio ordinario, l'Operatore Economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'Operatore Economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

- b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (*cinquantapercento*) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'Operatore Economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di "microimpresa", ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'Operatore Economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'Operatore Economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata a **Invitalia S.p.A. – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa;**
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla

- scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
 - iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
 - v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà produrre la **dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore della Stazione Appaltante dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma – ATER**, valida fino al certificato di collaudo.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a favore di Invitalia, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 13

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, **pari al 10 per cento dell'importo**

contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante - **Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma - ATER**, valida fino all'emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 14

POLIZZA

14.1 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico, incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori incluse le attività di rilievo e indagini.

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato (articolo 34, Capitolato parte I).

14.2 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il Progettista Indicato dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora

l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati.

In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore ad € 2.500.000,00 IVA esclusa

La polizza dovrà coprire i rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti derivanti da errori od omissioni progettuali che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione del Progettista Indicato.

Qualora l'Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148 della Legge. 4 agosto 2017 n. 124.

In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

ARTICOLO 15 SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto non è prevista la visita dei luoghi.

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Capitolato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti relativamente ai servizi di progettazione e quanto previsto di seguito.

In relazione al servizio di progettazione, ai sensi della menzionata disposizione del Codice dei Contratti, si precisa che l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.

Ai sensi dell'articolo 105, co.1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co.1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente (OS6).

Sono subappaltabili le categorie di lavorazione OS6, OS7, OG1.

L'Operatore Economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. **In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico può affidare in subappalto le attività solo qualora:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Ai sensi dell'articolo 105, co.14, del Codice dei Contratti, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

A tale riguardo, si ribadisce che i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti, descritti all'interno dell'articolo 4 del presente documento, dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; **in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.**

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR e PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n.

108. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 26 del presente Disciplinare;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 10.4 del presente disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto L) dell'articolo 18.1.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della Legge n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi ai lavori sono subordinati, ai fini dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, della Prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede (cd. *White list*).

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, co. 2 e co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Pertanto, le prestazioni dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "*White list*" tenute dalle competenti Prefetture.

ARTICOLO 17

CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'Operatore Economico dovrà eseguire, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "*Istruzioni operative*" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "*Contributi in sede di gara*".

A tal fine l'Operatore Economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC

(<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>
[www](#)).

Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'Operatore Economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

ARTICOLO 18

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato n. 11 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'Operatore Economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
- b) la Documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 18.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'Operatore Economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua

italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico dovrà presentare la documentazione di seguito descritta.

A. DGUE

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE, *sub* Allegato n. 3 al presente Disciplinare, come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun Operatore Economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le prestazioni e le relative percentuali** che saranno eseguite da ciascun Operatore Economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

All'interno del DGUE l'Operatore Economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - d. direttore tecnico;
 - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'Operatore Economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'A.N.A.C., astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'Operatore Economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'Operatore Economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'Operatore Economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'Operatore Economico dichiari, con riferimento sia all'Operatore Economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto che non fanno parte del proprio staff di progettazione, l'operatore economico dovrà produrre il DGUE per sé secondo le modalità sopra riportate, mentre per i progettisti indicati dovrà allegare la dichiarazione di cui al successivo punto J resa secondo il Modello Sub-Allegato 4, firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.

A tal fine l'Operatore Economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE**).

A tal fine l'Operatore Economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*:<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F23/>;

-servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia .pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica. In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà

essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articoli 45, co. 2, lett. b) e c), e 46, co. 1, lett. f) del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**.

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PassOE

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia

del documento che attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite FVOE, cd. "PASSOE". Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto, o nel caso in cui non facciano parte del proprio staff di progettazione, l'operatore economico dovrà produrre il PASSOE nel quale sia nominativamente segnalato ciascun Progettista Indicato.

In particolare, gli stessi dovranno essere indicati, ai soli fini del buon esito dell'acquisizione del PASSOE, come "mandante" (si veda il chiarimento numero N-14 rilasciato sul sito dell'ANAC

G. Garanzie provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, tramite assegni circolari o con versamento su conto corrente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico**; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun Operatore Economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- a. **in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
- b. ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;**
- c. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato

H. **Avvalimento**

L'Operatore Economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- a) il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) la Dichiarazione di cui al sub-Allegato 5, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'Operatore Economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'Operatore Economico è carente;
 - iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29

luglio 2021, n. 108, concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all' Articolo 26 del presente disciplinare;

- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'Operatore Economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore Economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario.**
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- e) *[eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 18.1 del presente disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto L);

Si precisa che nel caso in cui l'Operatore Economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

I. Contributo all'ANAC

L'Operatore Economico dovrà caricare, all'interno della Documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C., che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

J. Patto di integrità

L'Operatore Economico dovrà prendere visione del patto d'integrità e delle clausole in esso contenute (sub Allegato n.8) ed allegarlo per accettazione nella busta amministrativa firmato digitalmente.

In caso di partecipazione in forme aggregate, il Patto d'Integrità dovrà essere firmato digitalmente:

- i. i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

K. Dichiarazione Progettisti indicati

- i. L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il Sub-allegato 4 al presente Disciplinare, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato.

L. [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]

Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

L'operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto** redatto, con **attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. **I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:**

Tabella n. 7

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO	ALLEGARE

		<p>DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>AVVALIMENTO: DGUE DELL'AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C)

	ASSEMBLEA		DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	PASSOE	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</p> <hr/> <p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI L'OPERATORE ECONOMICO E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I</p> <hr/> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</p> <hr/> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE SINGOLO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I</p> <hr/> <p>R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</p> <hr/> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA</p>	ALLEGARE

		COSTITUITO CHE COSTITUENDO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
		AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO	
G	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I	ALLEGARE
H	DICHIARAZIONE di AVVALIMENTO SUB-ALLEGATO 5	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	
I	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE
J	PATTO DI INTEGRITÀ SUB-ALLEGATO 8	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO DOCUMENTO DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO FIRMATO DIGITALMENTE DA TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I.	
K	DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI SUB-ALLEGATO 4	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE
L	<i>[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti]</i> RAPPORTO SULLA SITUAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:	

<p>DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE</p>	<p>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE:</p> <p>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO:</p> <p>RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>PROGETTISTA/I INDICATO/I: RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE DAL PROGETTISTA MEDESIMO, NEL CASO IN CUI IL PROGETTISTA SIA UN LIBERO PROFESSIONISTA PERSONA FISICA, OVVERO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO IN CUI IL PROGETTISTA SIA UNA PERSONA GIURIDICA.</p> <p>AVVALIMENTO:</p> <p>RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI</p>	
---	---	--

		DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SUBAPPALTO: RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	
--	--	--	--

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.

18.2. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

1. in caso di Operatore Economico singolo, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico medesimo e dai progettisti indicati;
2. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario e dai progettisti indicati;
3. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario **nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante e dai progettisti indicati;**
4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dai progettisti indicati.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'Operatore Economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'Operatore Economico **sarà escluso** dalla procedura.

18.2.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA PROGETTUALE (OFFERTA TECNICA)

A pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere composta dagli elaborati indicati di seguito – che nel complesso compongano il Progetto definitivo, da redigere sulla base del PFTE (sub Allegato n. 5) cui si rinvia - dai quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri di cui al successivo articolo 19 del presente Disciplinare.

Il Progetto definitivo deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle

prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Il Progetto definitivo dovrà comprendere gli elaborati ed i documenti da redigere in conformità agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- g) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- h) Relazione sulla gestione materie;
- i) Relazione paesaggistica finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica regionale ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. 42/2004 , ;
- j) Relazione energetica ex art. 28 Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- k) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, redatto sulla base dei prezziari in vigore al momento della stesura dell'elaborato stesso e secondo quanto previsto all'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010.

A pena di esclusione, l'elaborato non deve contenere ed anticipare elementi relativi all'offerta economica. Gli elementi che compongono l'offerta economica devono essere inseriti esclusivamente all'interno della documentazione economica di cui all' articolo 18.3 del presente Disciplinare;

- l) Computo metrico estimativo, redatto sulla base del Prezzario Regione Lazio in vigore al momento della stesura dell'elaborato stesso e secondo quanto previsto all'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010.

A pena di esclusione, l'elaborato non deve contenere ed anticipare elementi relativi all'offerta economica. Gli elementi che compongono l'offerta economica devono essere inseriti esclusivamente all'interno della documentazione economica di cui all' articolo 18.3 del presente Disciplinare.

Si precisa altresì che l'importo complessivo del Computo metrico estimativo in ogni caso non deve superare l'importo stimato per la realizzazione dell'opera, pari a euro 15.369.881,56, pena l'inammissibilità dell'Offerta.

La sopracitata documentazione di cui alle lettere da a) ad l), al fine di raggiungere i contenuti minimi

richiesti per il Progetto Definitivo, dovrà essere integrata dai seguenti documenti:

a) Relazione introduttiva;

La relazione dovrà riportare la corrispondenza della proposta progettuale agli elementi di valutazione proposti. In particolare, per ogni criterio di valutazione di cui alla tabella n. 10 dell'articolo 19, al fine di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice, dovrà essere riportata una sintesi con specifica delle soluzioni progettuali proposte e con indicazione puntuale degli elaborati progettuali o parti di essi utili ai fini della relativa valutazione.

La relazione dovrà inoltre riportare, ai paragrafi A1, B1, B.2, F.2, le caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui ai relativi criteri A1, B1, B.2, F.2.

La relazione dovrà contenere i capitoli di seguito riepilogati:

OFFERTA TECNICA	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
RELAZIONE UNICA	16	A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	2 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	- Formato: A3 con orientamento; - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		B - METODOLOGIA DI SVILUPPO DELL'INTERVENTO	3 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		C - MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO	4 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		D - GESTIONE DEL CANTIERE	4 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		E - MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni. Allegare, ove richiesto, copia certificazioni nell'apposita sezione	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.

			della Piattaforma Telematica	
		F - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR	1 Escluse copertina, eventuali tabelle, immagini, figure o disegni. Allegare, ove richiesto, copia certificazioni nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica	- Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; interlinea: 1,5.

Il mero numero di elaborati forniti non sarà elemento tenuto in considerazione dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.

Gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana.

Tutti gli elaborati richiesti dal presente articolo dovranno:

- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti.

Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Invitalia sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

18.3 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

a. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'Operatore Economico dovrà:

1. **a pena di esclusione**, inserire nel relativo parametro il **RIBASSO PERCENTUALE unico** offerto, che verrà applicato sia ai servizi tecnici (progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) che ai lavori, ovvero all'importo pari a euro € 20.092.461,72. Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in **cifre** impiegando soltanto 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto **utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto**; Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto G della successiva Tabella n. 10. Come già indicato all'articolo 5 del presente disciplinare, tale ribasso non si applicherà all'importo delle Indagini propedeutiche alla progettazione;
2. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo degli **"ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"**, **che non potrà essere pari a "0"**, **ricompresi nel PREZZO OFFERTO**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
3. indicare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"**, **che non potrà essere pari a "0"**, **ricompresi nel PREZZO OFFERTO**; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
4. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa **a pena di esclusione**;

- c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d) che la propria offerta non vincherà in alcun modo Invitalia e la Stazione Appaltante
- e) di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare:
 - **per l'esecuzione dei lavori** una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - **per l'esecuzione dei servizi di progettazione** una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, con riferimento sia all'occupazione femminile che all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica

L'Operatore Economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'Operatore Economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite il modello "*F23*" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica**).

A tal fine l'Operatore Economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al

seguinte *link*:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

c. Giustificativi dei costi della manodopera

Al fine di effettuare la verifica di cui all'articolo 97, co. 5, lett. d) del Codice dei Contratti, l'Operatore Economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera inserito nell'offerta di cui al precedente punto a., n. 3, mediante la compilazione dell'Allegato n. 9 al presente Disciplinare, che dovrà essere presentato all'interno della risposta economica. Non occorre che il file sia firmato digitalmente.

Si precisa che il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. Tuttavia, in caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni.

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intendono capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

- d. Tabelle parametriche** pubblicate dalla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l'impresa relative ai costi orari della manodopera rilevati presso il Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche e validi per il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e la presentazione dell'offerta ed i CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO applicati al personale dell'impresa impiegato nell'appalto, con evidenza dei costi orari della manodopera, vigenti per

il medesimo periodo;

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Economica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n.8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
a	DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
b	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
c	GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
d	TABELLE PARAMETRICHE	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

18.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'Operatore Economico, dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato n. 11 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 19

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 9

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e ai sub criteri di seguito indicati:

Tabella n. 10

ID	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA				
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
A	A1	<p>PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai Progettisti Indicati, l'Operatore Economico dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare due interventi significativi svolti, attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, di cui all'allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, con particolare riferimento alla categoria ID Opere E.21.</p> <p>La Commissione giudicatrice valuterà positivamente l'attinenza con il servizio di progettazione posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti, sotto il profilo tecnico. I punteggi maggiori saranno attribuiti al concorrente che descriverà esempi di servizi svolti, dal proprio staff o dai Progettisti indicati, qualificabili affini a quello oggetto di affidamento con particolare riguardo a:</p> <p>i. l'adeguatezza in termini tecnico-economici, degli esempi proposti quali servizi analoghi, in relazione al costo complessivo dell'intervento e all'importanza delle opere;</p> <p>ii. la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, in cui sia possibile evincere la specifica attenzione riposta riguardo gli aspetti di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, di semplicità ed economicità nella gestione delle opere;</p> <p>iii. la capacità professionale maturata, evidenziando in particolare le soluzioni e le tecniche progettate, i materiali utilizzati, nonché per la fruibilità e accessibilità del bene.</p> <p>Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata in copertina, una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevanza del grado di affinità degli interventi significativi svolti; 	4	4

	<ul style="list-style-type: none"> • ID opere, classi e categorie, gradi di complessità; • importo dei lavori, complessivo e per ciascuna categoria di cui sopra; • descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; • presenza e numero di varianti in corso d'opera; • collaudo delle opere; • nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento; • nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute; • nominativo dei responsabili dell'espletamento del servizio (nominativo dei progettisti firmatari, del Direttore dei lavori, CSP, CSE, etc.); • periodo di esecuzione del servizio presentato. 														
METODOLOGIA DI SVILUPPO DELL'INTERVENTO															
B	<p>B1</p> <p>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p>L' Operatore Economico dovrà descrivere le modalità di pianificazione per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'Appalto (progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.); • efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi; • adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa messa a disposizione per lo svolgimento dell' attività progettuale, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - al contingente di personale numericamente più adeguato per garantire il rispetto dei tempi stabiliti nel disciplinare per lo svolgimento delle attività, - all'esperienza maturata dai componenti della struttura professionale nelle categorie di cui si compone l'intervento, che risulti complessivamente più significativa al fine dello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento; <p>La documentazione presentata dovrà includere la descrizione dell'organigramma di progetto, con l'indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio, che dovranno coincidere con i Progettisti indicati all'interno del DGUE ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti.</p> <p>L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe per le tipologie di appalto e del ruolo ricoperto, desunte dalla compilazione del seguente schema tabellare:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOMINATIVO</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>RAPPORTO DI LAVORO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUOLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	NOMINATIVO				RAPPORTO DI LAVORO				RUOLO				5	9
NOMINATIVO															
RAPPORTO DI LAVORO															
RUOLO															

		RICOPERTO					
		RUOLO DA RICOPRIRE NEL PRESENTE APPALTO					
		ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE					
		DESCRIZIONE SINTETICA ESPERIENZA					
	B2	<p>METODOLOGIA PER LA GESTIONE E LA FASE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ</p> <p>L' Operatore Economico dovrà descrivere la struttura e l'organizzazione della propria impresa o del RTI, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dell'impresa e/o del Raggruppamento; - Struttura organizzativa dedicata all'appalto riferita alla fase di esecuzione dell'opera; - le capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento a interventi di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento all' esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere e dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze). - Descrizione delle misure aziendali applicate per il contenimento del COVID-19 evidenziando eventuali ulteriori azioni di tutela che implementino gli standard di legge previsti. <p>Sarà considerata migliore la proposta che dimostri chiaramente una maggiore capacità organizzativa per l'esecuzione delle eventuali diverse attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.</p> <p>Sarà considerata migliore la proposta che dimostri chiaramente una maggiore capacità organizzativa per l'esecuzione delle eventuali diverse attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.</p>				4	
QUALITA' DELLA PROPOSTA SOTTO IL PROFILO DELLE SOLUZIONI TECNICHE							
C	C1	<p>PROPOSTE INERENTI LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI DEGLI INVOLUCRI EDILIZI (NUOVI INFISSI ESTERNI -INTERVENTO IE).</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con riferimento ai dettagli costruttivi, alla qualità e alle caratteristiche dei nuovi infissi esterni, al mantenimento dei colori del profilo tutt'ora esistenti, propongano soluzioni finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al miglioramento del comfort ambientale; • al miglioramento delle proprietà di isolamento termico; • al miglioramento delle proprietà di isolamento acustico; • alla minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico; 				8	32

	<ul style="list-style-type: none"> • alla massimizzazione della manutenibilità; • alla durabilità dei materiali e dei componenti; • alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall' assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall' elevata riciclabilità al momento dello smaltimento; • alla sicurezza delle lastre di vero utilizzate più performanti rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla UNI 7697. 		
C2	<p>PROPOSTE INERENTI LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI DEGLI INVOLUCRI EDILIZI (COIBENTAZIONE INTRADOSSO SOLAI - INTERVENTO SL01, COIBENTAZIONE ESTRADOSSO COPERTURE - INTERVENTO CP01-02).</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con riferimento ai dettagli costruttivi, alla qualità e alle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per la coibentazione dell'estradosso coperture e intradosso solai, propongano soluzioni finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al miglioramento del comfort ambientale; • al miglioramento delle proprietà di isolamento termico; • al miglioramento delle proprietà di isolamento acustico; • alla minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico; • alla massimizzazione della manutenibilità; • alla durabilità dei materiali e dei componenti. • alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall' assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall' elevata riciclabilità al momento dello smaltimento; <p>al miglioramento in termini di sostenibilità del sistema di zavorramento esistente con soluzioni di verde estensivo.</p>	8	
C3	<p>PROPOSTE INERENTI LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI DEGLI INVOLUCRI EDILIZI (COIBENTAZIONE PARETI CIECHE CONTINUE, INTERVENTI MU02)</p> <p>saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con riferimento ai dettagli costruttivi, alla qualità e alle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per la coibentazione delle pareti cieche continue, pannelli prefabbricati, pareti cieche tra solai propongano soluzioni finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al miglioramento del comfort ambientale; • al miglioramento delle proprietà di isolamento termico; • al miglioramento delle proprietà di isolamento acustico; • alla minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico; • alla massimizzazione della manutenibilità; • alla durabilità dei materiali e dei componenti attraverso l'utilizzo di sistemi dotati di certificato ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 e di marcatura CE di sistema; • alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi 	8	

		energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall' assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall' elevata riciclabilità al momento dello smaltimento.		
	C4	<p>PROPOSTE INERENTI LA QUALITÀ E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI DEGLI INVOLUCRI EDILIZI (COIBENTAZIONE PANNELLI VELETTA PARAPETTO, INTERVENTI PN)</p> <p>saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, con riferimento ai dettagli costruttivi, alla qualità e alle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per la coibentazione delle pareti cieche continue, pannelli prefabbricati, pareti cieche tra solai propongano soluzioni finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al miglioramento del comfort ambientale; • al miglioramento delle proprietà di isolamento termico; • al miglioramento delle proprietà di isolamento acustico; • alla minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico; • alla massimizzazione della manutenibilità; • alla durabilità dei materiali e dei componenti. • alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall' assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall' elevata riciclabilità al momento dello smaltimento. 	8	
GESTIONE DEL CANTIERE				
D	D1	<p>RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI CANTIERI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, propongano metodologie operative finalizzate alla riduzione dell' impatto ambientale delle attività, con particolare riferimento:</p> <p>-alla riduzione di emissioni acustiche e alla riduzione delle polveri, in ragione delle criticità legate alla presenza degli inquinanti.</p> <p>- al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); • utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); • previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, anche con riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici. <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in</p>	5	24

	<p>essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.</p> <p>Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti</p>		
D2	<p>GESTIONE GENERALE DEL CANTIERE</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, propongano soluzioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli accessi al cantiere; • alla viabilità interna dello stesso; • alle aree dedicate allo stoccaggio dei materiali; <p>finalizzate al miglioramento del sistema di cantierizzazione.</p> <p>Le proposte progettuali saranno valutate con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi; - all'ottimizzazione dell'organizzazione degli impianti/attrezzature di cantiere, nell'ottica di efficientare lo sviluppo delle fasi lavorative, anche secondo logiche simultanee. 	7	
D3	<p>GESTIONE DELLE POTENZIALI INTERFERENZE</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, propongano soluzioni relative all'organizzazione del cantiere finalizzata alla gestione delle potenziali interferenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla presenza del cantiere attivato in contemporanea (relativo alla particella 103, lotti 1,2,3); - alla presenza di un elevato numero di utenti; - alla presenza della viabilità esterna all'area di cantiere. - al notevole sviluppo in senso longitudinale dell'edificio, alla geometria del fabbricato oggetto di intervento e alle conseguenti possibili sovrapposizioni delle varie lavorazioni. <p>Le proposte progettuali saranno valutate con particolare riferimento alle esigenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere soluzioni per l' incremento della sicurezza degli utenti (quali accessi protetti e circolazione all'interno dei fabbricati e degli spazi comuni interni ed esterni ai fabbricati) - prevedere soluzioni per limitare le interferenze tra gli utenti e i mezzi d'opera presenti in cantiere - prevedere soluzioni per il contenimento dell' impatto ambientale delle attività, con particolare riferimento alla presenza degli utenti - prevedere soluzioni per la riduzione delle emissioni acustiche e delle polveri 	12	

	<p>- prevedere aree di stoccaggio dei materiali e aree di lavorazione inaccessibili a terzi attraverso l'utilizzo di idonee recinzioni.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutate positivamente le proposte che prevedano soluzioni tecniche e/o organizzative volte ad assicurare rapidità di esecuzione degli interventi, garantendo i più elevati standard di sicurezza.</p>		
MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE			
E	<p>E1</p> <p>UTILIZZO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE E FORNITURE CHE RISPETTINO IL PRINCIPIO FILIERA CORTA O CHILOMETRO ZERO Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, prevedano soluzioni volte a massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc...) provenienti dalla filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutate positivamente le proposte che dimostrino, sia in termini di quantità rispetto al totale, dei beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta o chilometro zero, sia l'effettiva brevità di tali filiere, sia una quantificazione dei benefici che l'adozione di tali misure apportano sull'ambiente anche in termini di riduzione di emissioni, minore disturbo per la circolazione stradale e risparmio energetico.</p>	6	14
	<p>E2</p> <p>MODALITÀ DI GESTIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI RINVENUTI Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il PFTE posto a base di gara, prevedano metodologie operative finalizzate alla tracciabilità, al riutilizzo, alla raccolta o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, compresi eventuali dispositivi da contenimento del COVID-19, arredi e masserizie abbandonati, parti di essi e similari, macerie e detriti in genere, quali residui delle precedenti occupazioni abusive dei fabbricati oggetto di intervento nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tossico-nocivi.</p>	6	
	<p>E3</p> <p>POSSESSO DI UNA REGISTRAZIONE EMAS O DI UNA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 L' Operatore Economico dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. L' Operatore Economico, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p>	2	

		Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio l' Operatore Economico fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del RTI.		
ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR e PNC				
F	F1	POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (SOCIAL ACCOUNTABILITY) SA8000 O EQUIVALENTE. L' Operatore Economico dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio l'Operatore Economico fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del RTI.	2	7
	F2	PARI OPPORTUNITÀ, GENERAZIONALE E DI GENERE Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto Specifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato.	5	
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)			90	
G	RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA		10	
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)			100	

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisiti;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Si precisa che per determinare i coefficienti **V_{ai}** occorre distinguere tra:

- coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche relative ai punti A.1, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, F.2);
- coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa** (offerte tecniche relative ai punti E.3, F.1).
- coefficienti **V_{ai} di natura quantitativa** (offerta economica relativa al punto G).

0) Per quanto riguarda i coefficienti **V_{ai} di natura qualitativa** (offerte tecniche relative ai punti A.1, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, F.2), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il seguente schema di valutazione:

Tabella n. 11

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare	0.4

SUFFICIENTE	di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni

subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto (V_{ai}) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (punti A.1, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, F.2).

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

I coefficienti V_{ai} di natura quantitativa relativi ai sub-criteri E.3, F.1 saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate nella descrizione degli elementi di valutazione e criteri motivazionali relativi a detti sub-criteri (cfr. Tabella n. 11 che precede). Il valore così ottenuto sarà troncato **prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.**

B) Per quanto riguarda il coefficiente V_{ai} di natura quantitativa relativo all'offerta economica, sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale dell'offerta più conveniente).

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio F.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 20

DOCUMENTAZIONE E ACCESSIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo web.

ARTICOLO 21

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "**Messaggi**".

Ai sensi dell'articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'Operatore Economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'Operatore Economico al momento della registrazione, come indicato nell'Allegato n. 11 "*Guida alla presentazione dell'offerta*".

ARTICOLO 22

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria, Invitalia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Invitalia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 23

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nel Bando.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it/>.

ARTICOLO 24

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o

sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Invitalia, ai sensi dell'articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n.32, convertito in L.14 giugno 2019, n.55, così come modificato dall'articolo 52, co.1, lettera a), n.3 del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108 in combinato disposto con l'articolo 133, co.8, del Codice dei Contratti, procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della seduta pubblica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si costituirà in seduta pubblica, in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica. Agli operatori economici sarà data comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici, dell'elenco degli operatori economici concorrenti alla medesima procedura di gara, indicando l'orario di sottomissione delle singole offerte. Tale comunicazione sarà fornita nella medesima data prevista per la seduta pubblica destinata all'apertura delle Buste Amministrative pervenute.

Per le fasi successive, i partecipanti legittimati riceveranno i verbali delle operazioni svolte dal Seggio/Commissione di gara con riferimento all'apertura dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.

Quanto sopra salvo diverse indicazioni che saranno prontamente comunicate per il tramite della Piattaforma Telematica nella sezione **"Messaggi"**.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, come da ultimo modificato dall'articolo 52, co. 1, lett. a), sub. 1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, i commissari saranno nominati e il Presidente della Commissione sarà individuato in conformità alla *"Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici"* di Invitalia e alla policy aziendale *"Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici"*, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un'adeguata competenza tecnica.

Invitalia pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione *"Messaggi"*, la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 5 del 2018 recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici"*.

L'integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.

Il RUP, in seduta pubblica, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e all'apertura della Documentazione Amministrativa al fine di individuare i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione giudicatrice che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità. La pubblicità della predetta seduta sarà garantita mediante comunicazione agli Operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, dell'elenco dei partecipanti che hanno presentato offerta nonché l'ora di presentazione della stessa.

La Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti presenti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. in seduta pubblica telematica, all'apertura della Documentazione economica e all'attribuzione

dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione, nella medesima seduta pubblica telematica convocata per la lettura dei punteggi, comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa, che dovrà, altresì, essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 18.3.a OFFERTA ECONOMICA e nell'Allegato n. 11 "*Guida alla presentazione dell'offerta*".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Documentazione amministrativa

In seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa nei confronti del primo e del secondo classificato in graduatoria.

Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli.. 133, co. 8, 85, co. 5, e 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti del primo e del secondo classificato in graduatoria.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera, di cui all'articolo 18.3.c che precede, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla presente procedura:

- i. ai sensi dell'articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) che non rispettano i documenti di gara;
 - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando;
 - c) che Invitalia ha giudicato anormalmente basse;
- ii. ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
 - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
- iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
- iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- v. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

A decorrere dall'aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, co. 5, lett. a) e b) del Codice dei Contratti e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Invitalia procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (come modificato dall'articolo 51, co.1, lett. c), sub 2, del D.L. n.77/2021), a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88 co. 4-bis e 92 co. 3 del D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, co. 4-bis e 4-ter e 92 co. 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, co. 5, lett. a) del Codice dei Contratti.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'articolo 32, co. 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Nei casi di cui all'articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Invitalia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ARTICOLO 25

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente

procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al citato D.Lgs. n. 104/2010.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla citata norma e specificate nel Capitolato.

Si anticipa sin da ora che trova applicazione per la presente procedura - di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti- la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, alla quale l'Aggiudicatario sarà assoggettato in coerenza con quanto previsto nelle Condizioni previste nello Schema di contratto.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nel Capitolato, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare:

- **per l'esecuzione dei lavori** una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- **per l'esecuzione dei servizi di progettazione** una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, con riferimento sia all'occupazione femminile che all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni per l'esecuzione dei lavori, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso

di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nel settore Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne)..

Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore sopra menzionato si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. 77/2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

ARTICOLO 27

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera e), della Legge 29 luglio 2021, n. 108, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato il collegio consultivo tecnico, composto da tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti dalla citata norma.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al GDPR e a quanto indicato nell'informativa generale e nell'informativa specifica di cui all'articolo 8 del "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibili, rispettivamente, alla voce "*Privacy Policy*" e "*Regolamento*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, nonché nell'informativa disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della medesima sezione "*Documenti Utili*". Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it/>:

- ALLEGATO 1.** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ALLEGATO 2.** SCHEMA DI CONTRATTO;
- ALLEGATO 3.** DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE);
- ALLEGATO 4.** DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI;
- ALLEGATO 5.** DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE;
- ALLEGATO 6.** DICHIARAZIONE DELL' AUSILIARIO;
- ALLEGATO 7.** DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO;
- ALLEGATO 8.** PATTO DI INTEGRITÀ;
- ALLEGATO 9.** TABELLA GIUSTIFICATIVI COSTI DELLA MANODOPERA;
- ALLEGATO 10.** PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI;
- ALLEGATO 11.** GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Daniela Chierici

Documento sottoscritto con firma digitale da DANIELA CHIERICI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.